

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdcc.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdcc.bo.it

**Dott. Paola Belevli**

paola.belevli@sdcc.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarelio**

pierpaolo.arzarelio@sdcc.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdcc.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdcc.bo.it

Bologna, 12 novembre 2025

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

## ACCONTI D'IMPOSTA - Scadenza 1.12.2025

Il prossimo 1 **dicembre** - cadendo il 30 novembre di domenica - scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2025 nonché delle relative imposte sostitutive e addizionali, della cedolare secca, dell'Ivafe, dell'Ivafe e dei contributi Inps variabili e dei contributi Inps ex L. 335/95 (c.d. parasubordinati). Riepiloghiamo brevemente la normativa.

L'**obbligo** di versamento va verificato sulla base degli importi indicati nella passata Dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, l'acconto IRPEF 2025 non va corrisposto se l'importo del rigo "**Differenza**" di cui al rigo RN34 della Dichiarazione dei redditi PF dell'anno scorso è pari o inferiore a 51 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP dell'anno scorso è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES). Chi ha presentato il 730 non deve versare autonomamente acconti in quanto gli verranno automaticamente trattenuti dal datore di lavoro ovvero dall'ente pensionistico.

Se il versamento è da effettuarsi, occorre scegliere il **metodo di calcolo** tra "storico" e "previsionale".

In base al **metodo storico**, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante dai sopracitati righe dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il **metodo previsionale**, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite). È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera **non uniforme**, nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;

- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino **congrui** rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una sensibile **riduzione** dell'imposta relativa al 2025 rispetto a quella dovuta per il 2024, anche se espone al rischio dell'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l'importo della prima rata non supera **103 euro**, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

**Si ricorda, inoltre che, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con ricavi o compensi inferiori a € 5.164.569, la misura della prima e seconda rata è fissata al 50%. Cio' vale anche per i soci di società o associazioni che partecipano ad entità soggette agli ISA quali, ad es., i soci di società di persone.**

**Per gli altri resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).**

Nel caso di modello F24 con l'utilizzo di crediti in compensazione (con saldo a zero ma anche con saldo finale a debito) è obbligatorio l'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline. Occorre inoltre tener presente che la compensazione orizzontale è normalmente consentita fino al massimo di € 5.000 e che, oltre tale cifra, occorre il Visto di conformità di un professionista.

Prima di procedere con una compensazione orizzontale (che si ha allorché si compensa un tributo con un credito di un altro tributo) è opportuno verificare che non ci siano **somme iscritte a ruolo** il cui pagamento risulti scaduto: infatti la presenza di debiti iscritti scaduti di **importo superiore a 1.500 euro** per tributi erariali impedisce la compensazione orizzontale, salvo il previo pagamento. Se poi i debiti erariali superano € 100.000 nessuna compensazione e' piu' possibile.

Caso particolare: contribuenti ISA che hanno optato per il CPB (Concordato Preventivo Biennale): in tal caso gli acconti vanno maggiorati secondo calcoli complessi che solo il consulente che ha redatto l'adesione al CPB e' in grado di determinare.

## Aliquote Irpef per il 2025

Ricordiamo che le aliquote Irpef attuali sono le seguenti:

- redditi fino a 28mila euro, aliquota del 23%;
- redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro, aliquota del 35%;
- redditi oltre 50mila euro, aliquota del 43%.

## IMU - Scadenza 16.12.2025

Come tutti gli anni il 16 dicembre scade il pagamento del saldo IMU 2025. Per un corretto calcolo e' necessario che ci portiate eventuali rogiti di acquisto o vendita di immobili del 2025 e eventuali contratti di locazione stipulati nel 2025, specificando la tipologia di contratto per ottenere le agevolazioni previste per le locazioni a canone concordato. In caso di successioni ereditarie occorre la relativa Denuncia.

## Acconto Iva - Scadenza 29.12.2025 (cadendo il 27 di sabato)

Il 29 dicembre scade il pagamento dell'acconto Iva, sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

L'acconto puo' essere calcolato in 3 modi diversi: quello **storico**, quello **previsionale** e quello **effettivo**.

Metodo storico: l'acconto e' calcolato nell'88% di quanto dovuto per l'ultimo periodo - mese o trimestre - del 2024; chi all'epoca era a credito di Iva, senza considerare l'eventuale acconto versato a dicembre 2024, nulla oggi deve versare come acconto, come pure chi non raggiunge € 103 di acconto.

Metodo previsionale: chi nell'ultimo periodo 2024 risultava a debito oggi puo' comunque non versare l'acconto Iva se ritiene di essere a credito.

Metodo effettivo: consente di calcolare esattamente l'importo dell'acconto, che va versato al 100%, comprendendo tutte le operazioni **effettuate** fino al 20.12.2025 e registrate - o soggette a registrazione - nei Registri Iva. Quindi vanno considerate anche le consegne, ad es., effettuate il 18.12.2025 pur se la fattura viene emessa via SdI dopo il 20.12.2025.

Il versamento va effettuato col solito mod. F24 in Home Banking utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

In caso di compensazione del debito per l'acconto Iva con crediti di altri tributi (es. credito Irpef/lres, credito Irap, crediti per bonus fiscali, ecc.) ricordiamo che vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, cioe' Entratel o Fisconline, e che la compensazione non puo' superare in un anno solare i 5.000 euro, salvo esista il Visto di conformita' ovvero si abbiano voti ISA elevati..

## Gli omaggi natalizi

Come ogni anno esaminiamo la problematica degli omaggi natalizi perche' ai fini Iva la detraibilita' varia, come pure ai fini delle imposte sul reddito la loro deducibilita' e' differente. Occorre infatti distinguere sia la tipologia del bene omaggiato che la tipologia del destinatario dell'omaggio (dipendenti, clienti, agenti, terzi). Analizziamo le varie casistiche.

### Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- sono qualificati come spese di rappresentanza: come tali la loro deducibilita' come costo deve rispettare il limite dell'1,5% dei ricavi, fino a 10 ml/euro, dello 0,6% dei ricavi, da 10 a 50 ml/euro, dello 0,4% dei ricavi oltre 50 ml/euro.

Ai fini Iva, trattandosi di spese di rappresentanza, la detrazione all'atto dell'acquisto e' ammessa solo per le spese sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Oltre i 50 euro l'Iva e' indetraibile.

## **Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa**

In rari casi l'omaggio riguarda beni che costituiscono il prodotto dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. Dal punto di vista reddituale tali beni costituiscono spesa di rappresentanza per cui hanno le medesime limitazioni sopra viste (max deducibilita' dell'1,5% dei ricavi fino a 10 ml/euro, ecc.).

Ai fini IVA la cessione gratuita deve essere assoggettata a Iva (tramite emissione di fattura, con o senza rivalsa dell'Iva; di solito si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni. L'Iva sull'acquisto di conseguenza e' detraibile.

## **Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa**

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili ai fini delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini IVA, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'Iva per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.).

Anche in questi casi c'è un limite: e' previsto che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente (quindi tassati in capo al dipendente come retribuzione) se superiori a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico).

## **Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni**

I professionisti che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Nel caso di omaggi a clienti o fornitori il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Gli omaggi di beni acquistati di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'Iva, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono totalmente indetraibili ai fini Iva.

Nel caso di omaggi a dipendenti il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'IVA è indetraibile.

## **Bollo sulle fatture elettroniche - Scadenza 1.12.2025**

Il prossimo 1 dicembre occorre pagare il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2025.

### **Pagamento bollo e-fatture: ecco il calendario 2025 aggiornato**

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2025	3 giugno 2025 (*) (**)
2° trimestre 2025	30 settembre 2025 (**)
<b>3° trimestre 2025</b>	<b>1 dicembre 2025</b>
4° trimestre 2025	2 marzo 2026

(\*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(\*\*) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **1° dicembre**.

Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

## Raccomandiamo di controllare sempre le Dichiarazioni d'intento

Al fine di evitare gravose sanzioni, vi ricordiamo di monitorare costantemente sia le Dichiarazioni d'intento ricevute che quelle emesse.

Il plafond IVA indicato nella dichiarazione d'intento rappresenta l'importo massimo di acquisti che un esportatore abituale può effettuare, da un determinato fornitore, beneficiando del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72.

Salvo successivi incrementi, pertanto, il cedente o prestatore deve astenersi dall'effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un ammontare maggiore rispetto al plafond che è stato indicato dal cessionario o committente.

Per avvalersi di questa facoltà gli esportatori abituali devono predispone una dichiarazione d'intento e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia un'apposita ricevuta telematica. Le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse sono rese disponibili, a ciascun fornitore, nel proprio "Cassetto fiscale".

Prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità IVA (cioè prima di consegnare la merce al cliente), il cedente o prestatore deve verificare che il cliente esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. È indispensabile che il fornitore monitori costantemente l'importo delle operazioni non imponibili IVA effettuate nei confronti di ciascun esportatore abituale, in modo da non superare l'ammontare del plafond indicato da quest'ultimo.

Questo controllo potrebbe non essere agevole, considerato che nel corso dell'anno l'esportatore abituale ha facoltà di ridurre il plafond, o persino di revocare la dichiarazione d'intento, manifestando tale intenzione in forma libera, per esempio, a mezzo e-mail. Tra l'altro, l'esportatore abituale può anche decidere di non avvalersi del plafond limitatamente ad alcune operazioni.

In caso di "splafoamento" e' applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Per regolarizzare la propria posizione, il fornitore è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento art. 26/633, al fine di addebitare l'IVA al cessionario o committente.

## Bonus elettrodomestici persone fisiche

il **Decreto 22 ottobre 2025** rende operativo il contributo per l'acquisto di **elettrodomestici ad alta efficienza energetica**, noto come bonus elettrodomestici. Esso e' diverso dal c.d. bonus mobili, che spetta solo in caso di ristrutturazione di immobili e che pare venga confermato ancora per il 2026. Il bonus elettrodomestici ha l'obiettivo di promuovere la **sostenibilità** e la **transizione energetica** e si rivolge ai cittadini, persone fisiche, che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.

Accedere al contributo è un po' complicato in quanto occorre scaricare l'App IO e procedere insieme al venditore. Inoltre e' necessario consegnargli un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato.

Il bonus elettrodomestici copre fino al **30% del costo di acquisto**, con un massimale di:

- 100 euro per famiglia anagrafica;
- 200 euro per famiglia anagrafica se ISEE e' inferiore a 25 mila euro annui.

La pratica del bonus e' da predisporre unitamente al venditore ed in via telematica.

°\_°\_°\_°

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

Cordiali saluti.